REGOLAMENTO (CEE) N. 1727/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo dei semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1724/91 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia;

considerando che tale prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato:

a) per la Spagna a 41,73 ecu per 100 chilogrammi;

b) per gli altri Stati membri a 48,13 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1726/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia [4],

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 45.
(4) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.